

STATUTO ASSOCIAZIONE PARCO UDITORE

Art. 1 Costituzione - 1. E' costituita con sede in Palermo, via Castellana Bandiera n. 32, l'Associazione denominata: "PARCO UDITORE" di seguito detta Associazione.

2. L'associazione: a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; b) svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad essa direttamente connesse; c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale; d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; e) in caso di scioglimento, per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo Fondamentale - Scopo fondamentale dell'Associazione è quello di promuovere e valorizzare l'area sulla quale sorge il Parco Uditore di Palermo e le sue risorse, di auspicare che vengano puntualmente applicate le leggi emanate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea in materia di gestione delle risorse urbane e di tutela dell'Ambiente, e di svolgere, in particolare, attività, interventi, iniziative, manifestazioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della natura, dell'ambiente e dei parchi. Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione si propone di entrare in relazione e collaborare con soggetti istituzionali, altre realtà associative e di volontariato.

Art.3 Attività - 1. L'Associazione promuove ed attua iniziative dirette a: a) tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, sensibilizzare la cittadinanza circa l'importanza del paesaggio naturale e ricercare soluzioni che possano far coesistere natura e paesaggio urbano in modo sostenibile; b) favorire la nascita ed impegnarsi attivamente nella gestione dei parchi e delle aree verdi; c) favorire la nascita di luoghi di aggregazione per bambini, giovani, anziani, famiglie, luoghi di crescita culturale ed in generale momenti di incontro e confronto con la cittadinanza; d) favorire la promozione e la diffusione della cultura in ogni sua forma con particolare attenzione alla cultura paesaggistica, architettonica, all'educazione civica e alla legalità, creando occasioni di formazione extrascolastica che possano contribuire a combattere il fenomeno della dispersione; e) impegnarsi per la realizzazione di progetti architettonici, di marketing e comunicazione, di sviluppo sociale volti al conseguimento degli scopi statutari; f) rapportarsi con i soggetti istituzionali affinché questi operino per il perseguimento della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini nonché per la valorizzazione e lo sviluppo infrastrutturale dei parchi e delle aree verdi; g) Avere la facoltà di agire in giudizio in sede penale, civile ed amministrativa, in qualunque ordine e grado, al fine di promuovere e sostenere iniziative volte a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, nonché a contrastare insediamenti inquinanti. L'esercizio di tale facoltà sarà di volta in volta oggetto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e richiederà il consenso favorevole di almeno il 75% dei suoi componenti. h) l'Associazione può organizzare attività di

formazione, di istruzione, attività sportive dilettantistiche, culturali per la ricerca quali conferenze, convegni, seminari, mostre, concerti, spettacoli ed eventi di animazione e intrattenimento inclusi quelli a fini ludici; i) l'associazione può organizzare attività di natura commerciale quali la vendita e la somministrazione di cibi e/o bevande, gadget, materiale promozionale, pubblicazioni tradizionali e multimediali senza scopo di lucro.

2. L'Associazione può svolgere attività strumentali di carattere amministrativo, patrimoniale, economico e finanziario, attività commerciali e produttive, purché marginali, salvo il limite di compatibilità con le finalità statutarie.

3. L'Associazione potrà collaborare con altri enti, pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che siano attinenti ai fini che intende realizzare. Essa in quanto apartitica dichiara di voler mantenere un'autonomia identitaria legata esclusivamente ai fini che intende perseguire.

Art. 4 Soci - 1. Sono Soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro i quali ne facciano richiesta e la cui domanda di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie, non aver effettuato il versamento della quota associativa, morte, indegnità deliberata dal Consiglio.

4. Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. I soci fondatori sono citati nell'Atto Costitutivo.

- **Soci ordinari**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio ordinario al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

- **Soci benemeriti**: coloro che non possiedono i requisiti per essere ammessi quali soci ordinari, ma che pur tuttavia, essendosi distinti per il loro impegno sociale, professionale, economico e/o finanziario, sono insigniti della qualifica di soci per decisione unanime del Consiglio Direttivo. Tali soci non hanno l'obbligo di versare la quota sociale annua e possono partecipare alla vita dell'Associazione esprimendo il loro voto che non ha valore vincolante ma meramente consultivo.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte esclusivamente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 5 Diritti dei soci - I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 Doveri dei soci - Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 Organi sociali - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere

Art. 8 L'Assemblea dei Soci - 1) L'assemblea è costituita da tutti i soci. 2) Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. 3) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o raccomandata, telegramma, fax, mail). 4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione. 5) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci senza considerare le deleghe. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci incluse le deleghe. 6) Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. 7) Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16. 8) L'assemblea ha i seguenti compiti: eleggere i membri del Consiglio Direttivo; approvare il programma di attività proposto dal Consiglio; approvare il bilancio preventivo; approvare il bilancio consuntivo; approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo - 1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. Esso resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti, è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 consiglieri. Di questi, 4 sono eletti tra i soci fondatori da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote (ordinari e fondatori). Le riunioni sono valide con almeno la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono convocate con avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione stessa anche a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, e-mail, raccomandata, lettera, telegramma.

2. Le riunioni del Consiglio e le relative deliberazioni sono costituite da regolare e contestuale processo verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente.

3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente è considerato decisivo.

4. Non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo esponenti politici o soggetti che abbiano un ruolo attivo nell'ambito di competizioni elettorali.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Al momento in cui si verifica la decadenza dell'intero Consiglio direttivo, deve essere contestualmente deliberata la convocazione di un'assemblea per il suo rinnovo. Sino al momento del suo rinnovo il Consiglio Direttivo di cui si è verificata la decadenza resterà in carica con il vincolo di svolgere i soli obblighi legati alla ordinaria amministrazione. In caso di decadenza di uno o più membri il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a che siano rimasti almeno i 2/3 dei consiglieri.

6. La carica di Consigliere è gratuita, pertanto questi non potrà ricevere alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica.

7. Il Consiglio Direttivo decide, con metodo democratico, sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio: elegge tra i suoi membri, nel corso della prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere, che restano in carica per l'intera durata del Consiglio; fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; predispose i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; decide sugli investimenti patrimoniali e dà parere su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; stabilisce l'importo delle quote annue di associazione ; delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei soci; decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3, comma 3 del presente Statuto. Il C. D. può delegare a soggetti anche esterni alla propria compagine, tra soci ed esperti esterni all'associazione, lo svolgimento di compiti e attività per l'associazione. Il C.d. ha i poteri straordinari per compiere operazioni finanziarie quali prestiti e alienazioni.

Art. 10 Il Presidente 1. Il Presidente, è eletto dall'assemblea a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 8, comma 4.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 11 Segretario – Tesoriere - Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; verifica lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio; è a capo del personale.

Art. 12 Durata delle cariche - Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni, anche in corso di rielezioni per la carica da sostituire, effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 Risorse economiche - 1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative e contributi dei soci; b) contributi dei privati sostenitori dell'Associazione; c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) introiti derivanti da convenzioni; g) proventi di attività economiche, commerciali senza fini di lucro; h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo. 2) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

3) Il Presidente ha facoltà di spesa autonoma fino ad un tetto massimo di 1000 euro per singola operazione.

Art. 14 Quota sociale - 1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 Bilancio o rendiconto - 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare (inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre).

Art.16 Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione - 1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno il 25% dei soci. Le relative deliberazioni sono valide con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti. 2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

3. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, comporta l'obbligo di devolvere il patrimonio

ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente Statuto, che assume efficacia “ex nunc”, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.